

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 137

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2007)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, il cui termine di recepimento è stato fissato entro l'11 giugno 2007, modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Le nuove disposizioni migliorano il sistema comunitario dell'assicurazione degli autoveicoli introducendo misure volte alla maggiore tutela delle persone lese e degli assicurati in generale.

I criteri di delega per l'attuazione della predetta direttiva sono contenuti nell'art.9 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – Legge comunitaria 2006. In proposito si precisa che detti criteri di delega costituiscono una novella all'art.26-bis della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n.29) e pertanto i termini per l'esercizio della delega scadono il 23 agosto 2007.

Per quanto concerne il contenuto dell'articolato, composto di n.2 articoli, si precisa quanto segue.

L'articolo 1 contiene modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, recante il Codice delle assicurazioni (di seguito indicato come Codice) ed è costituito di n.15 commi.

L'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'articolo 1, punto 1) e dell'articolo 4-bis della direttiva 90/232/CEE introdotto con l'articolo 4 della direttiva in argomento, aggiunge nella definizione di Stato membro di ubicazione del rischio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera fff) del Codice, un nuovo punto 5) concernente lo Stato membro di destinazione, nel caso in cui un veicolo sia spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dalla accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato immatricolato nello Stato membro di destinazione.

Lo stesso comma inoltre aggiunge un nuovo punto 6) alla predetta definizione prevedendo quale Stato membro di ubicazione del rischio anche lo Stato membro in cui si è verificato il sinistro, qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.

Nello stesso comma si esplicita poi che le targhe temporanee sono equiparate a quelle definitive.

L'articolo 1, comma 2, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva in questione, apporta una modifica all'articolo 25 del Codice a seguito della quale è eliminato il divieto per il rappresentante per la gestione dei sinistri di svolgere attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione per conto dell'impresa di assicurazione che lo ha nominato.

L'articolo 1, comma 3, in attuazione dell'articolo 4sexies, secondo periodo, della direttiva 90/232/CEE introdotto con l'articolo 4 della direttiva in questione, aggiunge all'articolo 125 del Codice un comma 5bis che impone all'Ufficio centrale italiano, per i sinistri la cui definizione rientra nelle proprie competenze, la stessa procedura prevista dall'articolo 4, comma 6, della direttiva 2000/26/CE. Pertanto l'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, dovrà comunicare agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di proporre offerta.

L'articolo 1, comma 4, in attuazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 84/5/CEE, sostituito dall'articolo 2 della direttiva in argomento, sostituisce l'art.128 del Codice stabilendo i nuovi massimali minimi per l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In particolare nel caso di danni alle persone l'importo minimo di copertura previsto è pari a € 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, mentre per i danni alle cose l'importo minimo di copertura è pari ad € 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Attualmente i massimali minimi obbligatori sono quelli indicati nel D.P.R. 19 aprile 1993 che stabilisce, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, € 774.685,35 per le autovetture in servizio privato per i ciclomotori e motoveicoli ad uso privato, macchine agricole, macchine operatrici e carrelli e per i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto.

E' inoltre previsto un periodo transitorio di cinque anni per permettere alle imprese di assicurazione l'adeguamento degli importi minimi di copertura obbligatoria, al termine dei quali avverrà una indicizzazione automatica degli stessi importi secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n.2494 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. E' poi previsto che l'aumento effettuato sia arrotondato ad un multiplo di € 10.000.

L'adeguamento predetto è calcolato con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

E' infine previsto che alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura siano almeno pari alla metà di quelli previsti al termine del periodo transitorio.

L'articolo 1, comma 5, in attuazione dell'articolo 4ter della direttiva 90/232/CEE introdotto con l'articolo 4 della direttiva in argomento, modifica l'articolo 134 del Codice, introducendo un comma 1bis che prevede il diritto a favore dei contraenti di esigere in qualsiasi momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativa ai veicoli a motore. La disciplina delle norme tecniche necessarie a rendere esercitabile tale diritto sono demandate al regolamento ISVAP di cui al predetto art.134, comma 1.

L'articolo 1, comma 6, in attuazione dell'articolo 6 bis della direttiva 2000/26/CE introdotto con l'articolo 5, punto 4) della direttiva in argomento, estende l'attività del Centro di informazione italiano, istituito presso l'ISVAP, per consentire al danneggiato di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro RCAuto e non più solo a seguito di un sinistro avvenuto all'estero. Occorre evidenziare che con il termine "danneggiato" si intende la persona che ha subito il danno, la quale può agire direttamente o indirettamente tramite il proprio assicuratore o il proprio rappresentante legale.

Lo stesso Codice delle assicurazioni private utilizza in questa accezione più ampia il termine "danneggiato" per ricomprendere i soggetti che fanno capo al danneggiato stesso e che possono essere considerati come aventi diritto al risarcimento.

L'articolo 1, comma 7, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva, rende esplicito il principio di tutela degli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti).

L'articolo 1, comma 8, in attuazione dell'art. 4sexies, primo periodo, della direttiva 90/232/CEE, introdotto con l'articolo 4 della direttiva in argomento, modifica l'articolo 148 del Codice relativo alla procedura di risarcimento imponendo alle imprese l'offerta motivata sia per quanto riguarda i sinistri con soli danni alle cose sia per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

L'articolo 1, comma 9, in attuazione dell'articolo 5, punto 4) della direttiva in argomento, prevede che, a richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano debbano essere disponibili in formato elettronico.

L'articolo 1, comma 10, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 1) lettera b) della direttiva in argomento e dell'articolo 4bis della direttiva 90/232/CEE, introdotto con l'articolo 4 della direttiva in questione, modifica l'articolo 283 del Codice introducendo due nuovi casi di intervento del Fondo di garanzia per vittime della strada.

In particolare il Fondo dovrà intervenire qualora un veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato membro e nel periodo indicato all'art.1, lettera fff), punto 5), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione.

Inoltre il Fondo dovrà intervenire se il sinistro è cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Il medesimo articolo 1, comma 10, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 84/5/CEE, sostituito dall'articolo 2 della direttiva in argomento, sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'articolo 283 del Codice. Il nuovo comma dispone che nel caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per sinistri causati da veicolo o natante non identificato il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona. Ma nel caso in cui il Fondo sia intervenuto per gravi danni alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare.

Lo stesso comma 10 elimina dall'art.283 del Codice la franchigia già prevista per i danni alle cose nel caso di sinistri causati da veicolo non assicurato, in applicazione del considerando n.13) della direttiva in argomento. Tale considerando afferma che la facoltà che gli Stati membri hanno di imporre franchigie, entro un determinato massimale, imputabili alle vittime in caso di danni alle cose provocati da veicoli non assicurati riduce la protezione delle vittime e crea una discriminazione rispetto alle vittime di altri sinistri. Lo stesso considerando quindi conclude che tale facoltà dovrebbe essere pertanto soppressa. Con lo stesso comma viene introdotta una modificazione all'art. 283, aggiungendo le lettere e) ed f), che riguardano parimenti casi in cui i veicoli non sono assicurati.

Nei commi successivi, dall'11 al 14, è prevista l'introduzione delle predette lettere e) ed f) anche agli artt. 286, 287, 290 e 292 del Codice, dove nel testo attualmente vigente è previsto solo il caso di cui alla lettera b) dell'art. 283 (veicolo o natante non coperto da assicurazione).

L'articolo 1, comma 15, adegua la norma sanzionatoria per l'Ufficio centrale italiano contenuta all'art.317, comma 3, del Codice, a seguito delle nuove modifiche introdotte. In mancanza di tale previsione, l'Ufficio centrale italiano rimarrebbe soggetto alle diverse sanzioni previste dal comma 1 dell'art. 317 in relazione all'inosservanza

dell'art. 148. Si precisa inoltre che con la presente disposizione si è provveduto ad emendare un refuso contenuto nel medesimo comma 3 attualmente vigente, che richiama erroneamente l'art. 151, comma 5, anziché l'art. 152, comma 5. Per completezza di informazione, si fa presente che analoga correzione è stata ugualmente riportata nello schema di decreto legislativo con il quale si intende introdurre modificazioni ed integrazioni al Codice predetto.

L'articolo 2 è composto di un comma che prevede, dalla data di applicazione dei massimali di cui al citato art. 1, comma 4, l'abrogazione del decreto Presidente della Repubblica 19 aprile 1993 concernente i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 2005/14/CE

bozza di recepimento

Art.1, par.1, punto 1, lettera a).....

Art. 1, comma 1

Art.1, par.1, punto 1, lettera b).....

Art.1, commi 1 e 10

Art.1, par.1, punto 3, lettera a).....

non esistono deroghe
all'obbligo assicurativo
formalmente comunicate alla
Commissione

Art.1, par.1, punto 3, lettera b).....

l'Italia non ha veicoli con targa
speciale il cui elenco sia stato
trasmeso alla Commissione

Art.2 (art.1, par.1, della direttiva
84/5/CEE)

l'art.122 del Codice già prevede
che siano coperti anche i danni
alla persona

Art.2 (art.1, par. 2 e 3, della direttiva
84/5/CEE)

Art.1, comma 4

Art.2 (art.1, par.4, primo periodo, della
direttiva 84/5/CEE)

il Fondo di garanzia per le
vittime della strada è previsto
dall'art. 283 del Codice

Art.2 (art.1, par.4, secondo periodo, della
direttiva 84/5/CEE).....

la normativa vigente non
prevede la sussidiarietà del
Fondo di garanzia per
le vittime della strada

Art.2 (art.1, par.5, primo periodo della direttiva 84/5/CEE).....	Art.283 del Codice
Art.2 (art.1, par.5, secondo periodo della direttiva 84/5/CEE).....	opzione non contenuta nei criteri di delega
Art.2 (art.1, par.6, primo periodo, della direttiva 84/5/CEE)	Art.283, comma 2, del Codice
Art.2 (art.1, par.6, secondo periodo, della direttiva 84/5/CEE) e considerando n.13	Art.1, comma 10
Art.2 (art.1, par.7, della direttiva 84/5/CEE)..... vigente	già previsto nella disciplina
Art.3.....	Art.1, comma 2
Art.4 (art.1 della direttiva 90/232/CEE).....	le norme nazionali non prevedono tali esclusioni
Art.4 (art.1bis della direttiva 90/232/CEE).....	Art..1, comma 7
Art.4 (art.2, primo trattino, della direttiva 90/232/CEE).....	Art.122, comma 4, del Codice
Art.4 (art.4bis della direttiva 90/232/CEE).....	Art.1, commi 1 e 10
Art.4 (art.4ter della direttiva 90/232/CEE)	Art.1, comma 5
Art.4 (art.4quater della direttiva 90/232/CEE)...	Art.144 del Codice
Art.4 (art.4quinqies della direttiva 90/232/CEE)...	Art.144 del Codice

Art.4 (art.4sexies, primo periodo, della direttiva 90/232/CEE).....	Art.1, comma 8
Art.4 (art.4sexies, secondo periodo, della direttiva 90/232/CEE).....	Art.1, commi 3 e 15
Art.5 punto 3 (punto 2)ii) dell'art.5, par.1 della direttiva 2000/26/CE).....	nel Codice non è previsto che il Centro di informazione fornisca tali dati
Art.5 punto 4) (art.6 bis della direttiva 2000/26/CE).....	Art.1, commi 6 e 9

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

A) *Necessità dell'intervento normativo*

Lo schema di decreto legislativo che si propone nasce dall'esigenza di recepire la direttiva comunitaria 2005/14/CE, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. La medesima direttiva introduce alcune modifiche nelle corrispondenti direttive di settore, al fine di aggiornare ed armonizzare il quadro normativo di riferimento del settore assicurativo.

Le finalità che vengono perseguite riguardano essenzialmente il miglioramento del sistema comunitario dell'assicurazione degli autoveicoli attraverso misure volte al rafforzamento della tutela delle persone lese e degli assicurati in generale.

B) *Analisi del quadro normativo*

Le norme che si propongono integrano e nel contempo introducono nuove disposizioni destinate a consolidare il sistema complessivo di garanzie di copertura assicurativa che rivestono una particolare importanza per i cittadini, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro.

C) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'impatto sulla legislazione vigente riguarda essenzialmente l'adeguamento del quadro normativo di riferimento costituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.

In particolare, tra le novità qualificanti il provvedimento, si segnala l'articolo 1, comma 4, che in attuazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 84/5/CEE, sostituisce l'art.128

del Codice stabilendo i *nuovi massimali minimi* per l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Nel caso di danni alle persone l'importo minimo di copertura previsto è pari a € 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, mentre per i danni alle cose l'importo minimo di copertura è pari ad € 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. E' peraltro previsto un periodo transitorio prima dell'applicazione dei suddetti importi minimi per permettere alle imprese di assicurazione il necessario adeguamento.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2005/14/CE.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano ai fini della competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni ed enti locali, anche tenuto conto delle intervenute modifiche al Titolo V della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

La proposta legislativa in esame per il carattere di novità rispetto al passato, non presenta problemi riguardanti la

rilegificazione.

2. Elementi di drafting normativo

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo

Nella generalità del testo non sono state introdotte nuove definizioni e sono ripresi termini e concetti già usualmente impiegati dalla normativa.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Nulla da osservare.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni introdotte consistono prevalentemente in modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private utilizzando la tecnica della novella.

D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;

Il testo prevede, dalla data di applicazione dei massimali di cui al citato art. 1, comma 4, l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993 concernente i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo aspetto

Nulla da osservare

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo che si propone nasce dall'esigenza di recepire la direttiva comunitaria 2005/14/CE, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. La medesima direttiva introduce alcune modifiche nelle corrispondenti direttive di settore, al fine di aggiornare ed armonizzare il quadro normativo di riferimento del settore assicurativo.

Le finalità che vengono perseguite riguardano essenzialmente il miglioramento del sistema comunitario dell'assicurazione degli autoveicoli attraverso misure volte al rafforzamento della tutela delle persone lese e degli assicurati in generale.

Le norme che si propongono integrano e nel contempo introducono nuove disposizioni destinate a consolidare il sistema complessivo di garanzie di copertura assicurativa che rivestono una particolare importanza per i cittadini, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro.

L'impatto sulla legislazione vigente riguarda essenzialmente l'adeguamento del quadro normativo di riferimento costituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.

In particolare, per quanto concerne gli adempimenti del centro di informazione di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 1, si precisa quanto segue.

Le entrate dell'ISVAP, presso il quale è istituito il predetto centro di informazione ai sensi dell'art. 154 del Codice delle assicurazioni private, derivano, come previsto dall'art. 23 della

legge n. 576/1982, modificato dall'art. 351 del citato Codice, dal contributo di vigilanza, dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili e da altre eventuali entrate e pertanto, con le predette risorse, tale Istituto provvederà anche agli eventuali oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 1.

Per tali ragioni si precisa che il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Ufficio del Ministero delle Finanze
Dipartimento Nazionale del Bilancio dello Stato e per
i conti dell'art. 110 della Costituzione (Decreto 1978 n. 468)
Adempimento per il Bilancio dello Stato

Al



H. BACHIONI - DIRETTORE GENERALE DEL BILANCIO DELLO STATO

Carlo

- 3 AGO. 2007



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

ANP/48/POCOM/11576

Roma, 3 AGO, 2007

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

- Dipartimento affari giuridici e legislativi

R O M A

e p.c. **AL DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

*Scor
1 seq*

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Guido Santarone



Ministero
dell' Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

999
~~999~~
MK

48
POCOM

Roma,

3 AGO. 2007

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 102435
Rif. Prot. Entrata N. 102364
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/116/CE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2002/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso con nota n. ANP/48/POCOM/11084 del 30 luglio 2007 da codesto Ufficio legislativo ai fini della verifica della relazione tecnica.

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento in esame, si restituisce verificata la relazione tecnica.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
Il Ragioniere Generale dello Stato
- 3 AGO. 2007
MS15

of



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

Roma, 30 LUG. 2007

ANP/48/POCOM/11084

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Si ha riguardo allo schema di decreto in oggetto.

Ai fini del successivo inoltro alle Commissioni parlamentari, si trasmette il testo del decreto in oggetto approvato in via preliminare senza modifiche dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

Si richiede la verifica della relazione tecnica, ove nulla osti.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Guido Santarosa



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma,

30 LUG. 2007

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE


Prot. N. 100661
Rif. Prot. Entrata N. 100518
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e.p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/116/CE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2002/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Atto Consiglio n. 159.

Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi per posta certificata, il 26 luglio 2007, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si fa presente di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento, atteso che è stata accolta l'integrazione al testo richiesta.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli

of

7
UFFICIO CONSIGLIERI

(Pol. Em.)

13269 -

N. 159

Ragioneria Generale dello Stato

Da:

Inviato: gio 26/07/2007 11.03

A. Ministero della Solidarietà Sociale; PCM - Politiche per la famiglia; PCM - VicePresidente F. Rutelli; PCM - Sottosegretario di Stato F. Gobbo; Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio Legislativo; PCM - Politiche giovanili e attività sportive; Ministero dei Trasporti - Ufficio Legislativo; PCM - Affari economici; Ufficio legislativo Affari regionali; PCM - Attuazione programma di governo; Avvocatura dello Stato; PCM - Conferenza Stato-città; PCM - Conferenza Stato-regioni; Consiglio di Stato; PCM - Coordinamento amministrativo; Corte dei Conti; PCM - Dipartimento per lo Sviluppo economico e territoriale; Ufficio legislativo Funzione pubblica; PCM - Informazione editoria; Ufficio legislativo Innovazione e tecnologie; Ufficio legislativo Italiani nel mondo; Ufficio legislativo Pari opportunità; Ufficio legislativo Politiche comunitarie; Ufficio legislativo Protezione Civile; Quirinale; PCM - Rapporti con il Parlamento e Riforme Istituzionali; Ragioneria Generale dello Stato; PCM - Ufficio legislativo Riforme istituzionali; PCM - Segretario Generale C. Malinconico; PCM - Sottosegretario di Stato E. Letta; Ufficio legislativo Min. Attività produttive; Ufficio legislativo Ministero dell'Ambiente; Ufficio legislativo Min. Esteri; Ufficio legislativo Min. del Lavoro e delle Politiche; Ufficio legislativo Min. della Salute; Ufficio legislativo Min. della Giustizia; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze (ex Finanze); Ufficio legislativo Ministero delle politiche Agricole; Ufficio legislativo Min. delle Infrastrutture e Trasporti; Ufficio legislativo Min. delle Comunicazioni; Ministero dell'Istruzione - Ufficio Legislativo; Ufficio legislativo Min. Difesa; Ufficio legislativo Min. Interno; Ufficio legislativo Min. per i Beni e le Attività Culturali; Ministero del Commercio Internazionale - Ufficio Legislativo; Ufficio legislativo Ufficio di segreteria Consiglio Ministri; PCM - VicePresidente M. D'Alema; Ufficio legislativo Presidente del Consiglio

Cc:

Oggetto: dir.2005/14 RC auto

N.T.

Allegati:

- [V RCAUTO def.doc\(53KB\)](#) [Atm direttiva econ finanz 2005-14 V rc auto2.DOC\(52KB\)](#)
- [relazione V RCAUTO def.doc\(53KB\)](#) [tabella di CORRISPONDENZA per UL V RCAUTO def.doc\(40KB\)](#) [Atm direttiva 2005-14 V rc auto.DOC\(61KB\)](#)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DIP. DELLA RAGIONERIA GEN. DELLO STATO

26 LUG. 2007

PROT. N. 0100518

12449

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IGALV
IGAE
IGF
IGPB

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/14/CE, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE E 90/232/CEE E LA DIRETTIVA 2000/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n.29 (legge comunitaria 2005) integrata dalla legge 6 febbraio 2007, n.13 (legge comunitaria 2006) ed in particolare l'Allegato B;

VISTA la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209:

- al punto 2 sono aggiunte le seguenti parole:

“ sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;”;

- sono aggiunti i seguenti punti:

“5) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;

6) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.”.

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 sono soppresse le seguenti parole:

“e non può svolgere per conto dell'impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.”.

3. All'articolo 125, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.”.

4. L'articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è così sostituito:

“ 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari a € 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari a € 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.

3. Ogni cinque anni dalla data dell' 11 giugno 2012 di cui al comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di € 10.000 .

4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica è stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.

5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1.”.

5. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1 bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.”.

6. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

“Art.142 bis
(Informazioni sulla copertura assicurativa)

1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.”.

7. Dopo l'art.142 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

“ Art. 142 ter

(Utenti della strada non motorizzati)

1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.”.

8. All'articolo 148, comma 1, secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo la parola “congrua” sono aggiunte le seguenti parole:
“e motivata”.

9. All'articolo 155, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“ 5 bis – A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.”

10. All'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

“e) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all'art.1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'art.1, lettera ff), punto 5), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione.

f) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.”;

b) al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

“Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed f) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose.”;

c) al comma 4, le parole: “e d)” sono sostituite con: “, d), e) ed f)”.

11. All'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, al comma 1 le parole: “e d)” sono sostituite con: “, d), e) ed f)”.

12. All'articolo 287 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “e d)” sono sostituite con: “, d), e) ed f)”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere b), e) ed f), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.”.

13. All'articolo 290 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, al comma 1 le parole: “e d)” sono sostituite con: “, d), e) ed f)”.

14. All'articolo 292 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, al comma 1 le parole: “e d)” sono sostituite con: “, d), e) ed f)”.

15. L'articolo 317, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è sostituito dal seguente:

“3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5 bis e 152, comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro seimila.”.

Art.2
(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.3

(Norme abrogate)

1. Dalla data di applicazione dei massimali di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.